



CITTA' DI ALESSANDRIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 11 del 19 dicembre 2012

OGGETTO: AZIONI DI COGNIZIONE - DETERMINAZIONI

L'anno duemiladodici, il giorno 19 dicembre, alle ore 11.00, nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella persona dei Sigg.:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dott. Giuseppe ZARCONE	<i>presidente</i>	X	
Dott. Angelo LO DESTRO	<i>componente</i>	X	
Dott. Roberto FORNERIS	<i>componente</i>	X	

La Commissione straordinaria di liquidazione,

premessso

- ✓ che il Comune di Alessandria, con deliberazione del Consiglio comunale n. 61/182/278/1410M del 12 luglio 2012, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ che con D.P.R. in data 30 agosto 2012 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ che in data 3 settembre 2012 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: dott. Roberto Forneris, dott. Angelo Lo Destro e dott. Giuseppe Zarcone;
- ✓ che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'insediamento dell'Organo straordinario di liquidazione ha avuto luogo nello stesso giorno 3 settembre 2012 ;

considerato

- ✓ che si verifica l'esigenza per l'ente di costituirsi in giudizio, presentare ricorsi, istanze ecc., per il recupero di somme rientranti nella competenza di questa commissione straordinaria di liquidazione (vedasi ad esempio ricorsi inerenti accertamenti tributari

per anni pregressi, insinuazioni fallimentari per somme dovute per anni antecedenti al 2011);

dato atto

- ✓ che secondo quanto statuito più volte dalla Corte di Cassazione (vedasi, recentemente la sentenza n. 1097/2010) l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente, nei cui confronti perciò possono continuare ad essere promosse le ordinarie azioni di cognizione (Cass. SSUU N. 16059/01)

All'unanimità

Delibera

- 1) di dare atto che per le azioni di cognizione riguardanti rapporti creditori/debitori rientranti nella competenza di questa commissione straordinaria continuano a porsi in essere le vigenti modalità di gestione, precisando che delle questioni pendenti dovrà essere data conoscenza a questa commissione per gli eventuali adempimenti di competenza.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del personale di ausilio alla Commissione straordinaria di liquidazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione:

Il Presidente dott. Giuseppe Zarcone

I componenti: dott. Roberto Forneris

 dott. Angelo Lo Destro

